

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2020 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del 23 gennaio 2020

riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Eliminazione dei dazi doganali) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2020/168]

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 147, paragrafi 4 e 5, l'articolo 148, paragrafo 5, e l'articolo 438, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A seguito delle consultazioni l'UE e la Repubblica di Moldova hanno convenuto, su base reciproca, conformemente all'articolo 147 dell'accordo, di aumentare il volume di alcuni prodotti soggetti a contingenti tariffari annuali in esenzione da dazio.
- (3) L'UE ha deciso di aumentare il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie della Repubblica di Moldova per quanto concerne le uve da tavola e le prugne e di introdurre un nuovo contingente tariffario per le ciliegie. La Repubblica di Moldova ha deciso di aumentare gradualmente il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie dell'UE per i seguenti prodotti inclusi nell'elenco delle concessioni (Repubblica di Moldova) di cui all'allegato XV-D dell'accordo: maiale («contingente tariffario 1»), volatili da cortile («contingente tariffario 2»), prodotti lattiero-caseari («contingente tariffario 3») e zucchero («contingente tariffario 5»).
- (4) A seguito della richiesta presentata dalla Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 148 dell'accordo, l'Unione ha deciso di aumentare il volume limite per il frumento (farine e agglomerati in forma di pellet), l'orzo (farine e agglomerati in forma di pellet), il granturco (farine e agglomerati in forma di pellet) e i cereali trasformati.
- (5) Il 16 dicembre 2014 il Consiglio di associazione, mediante la decisione n. 3/2014, ha delegato al Comitato di associazione nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati di carattere commerciale dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XV dell'accordo è così modificato:

- 1) l'allegato XV-A è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione;
- 2) all'allegato XV-B, nell'elenco dei prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata, la voce con il codice NC 2012 0809 29 00 e la descrizione del prodotto «Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)» è soppressa;
- 3) all'allegato XV-C i volumi limite per le seguenti categorie di prodotti sono modificati come segue:
 - a) per la categoria di prodotti 6 («Farine e agglomerati in forma di pellet, di frumento»), nella colonna denominata «Volume limite (in t)», il quantitativo «75 000» è sostituito dal quantitativo «150 000»;
 - b) per la categoria di prodotti 7 («Farine e agglomerati in forma di pellet, di orzo»), nella colonna denominata «Volume limite (in t)», il quantitativo «70 000» è sostituito dal quantitativo «100 000»;

- c) per la categoria di prodotti 8 («Farine e agglomerati in forma di pellet, di granturco»), nella colonna denominata «Volume limite (in t)», il quantitativo «130 000» è sostituito dal quantitativo «250 000»;
 - d) per la categoria di prodotti 10 («Cereali trasformati»), nella colonna denominata «Volume limite (in t)», il quantitativo «2 500» è sostituito dal quantitativo «5 000»;
- 4) all'allegato XV-D nell'elenco delle concessioni (Repubblica di Moldova) la quarta colonna, intitolata «Categoria», è modificata come segue:
- a) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 1 (4 000 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t)»;
 - b) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 2 (4 000 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t)»;
 - c) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 3 (1 000 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t)»;
 - d) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 5 (5 400 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t)»;

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore la data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per il Comitato di associazione nella formazione «Commercio»

P. SOURMELIS
Il presidente

A. FERNÁNDEZ DíEZ C. CEBAN
Segretari

ALLEGATO

«ALLEGATO XV-A

**PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO
(UNIONE)**

Numero d'ordine	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume (in t)	Aliquota del dazio
1	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	2 000	esenzione
2	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	220	esenzione
3	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	20 000	esenzione
4	0808 10 80	Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)	40 000	esenzione
5	0809 29 00	Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)	1 500	esenzione
6	0809 40 05	Prugne, fresche	15 000	esenzione
7	2009 61 10	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg	500	esenzione
	2009 69 19	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg		
	2009 69 51	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati		
	2009 69 59	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)»		